

Regolamento di Gestione della CORSI

Il comitato del Consiglio regionale della CORSI, visti l'art. 4 dello statuto della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) e l'art. 31 dello statuto della CORSI, emana il seguente regolamento di gestione.

I. Il Comitato del Consiglio regionale (CCR)

Art. 1

Sedute

1. Il CCR è convocato dal presidente con la frequenza imposta dall'andamento degli affari, di regola una volta al mese.
2. Ogni membro del CCR può chiederne al presidente la convocazione, con indicazione delle trattande.
3. Almeno cinque membri del Consiglio regionale possono pure chiedere al presidente che il CCR tratti una determinata questione.
4. La convocazione avviene al più tardi dieci giorni prima della seduta e deve indicare le trattande, il luogo, il giorno e l'ora. Di regola l'intera documentazione viene inviata con la convocazione.
5. Il direttore regionale partecipa di regola alle sedute, con diritto di proposta e voto consultivo.
6. A seconda degli affari da trattare, il CCR può convocare gli altri direttori della RTSI, membri del Consiglio regionale, esperti, rappresentanti dei quadri della RTSI e del personale nonché, sentito il direttore regionale, altri responsabili aziendali.
7. I rappresentanti dell'Associazione dei quadri della RTSI e delle associazioni del personale firmatarie della Convenzione collettiva di lavoro con la SSR possono chiedere di essere sentiti dal CCR in relazione ad affari che concernono direttamente queste categorie.
8. I membri del Consiglio regionale e le associazioni menzionate al cpv. precedente ricevono le convocazioni delle sedute del CCR.

Art. 2

Deliberazioni

1. Il CCR è atto a deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi membri.
Le sedute sono dirette dal presidente.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti.
Il presidente vota; in caso di parità di voti, fa stato il suo voto.

2. Gli affari che non figurano all'ordine del giorno possono essere discussi; tuttavia, una deliberazione può essere presa solo se le circostanze lo esigono tassativamente.
3. Il CCR può designare nel suo ambito relatori incaricati di riferirgli su determinati affari.

Art. 3
Verbale

1. Delle sedute del CCR va tenuto un succinto verbale, il quale dev'essere firmato dal presidente e dall'estensore.
2. Il verbale viene trasmesso ai membri del CCR ed al direttore regionale nonché in estratto, limitatamente alle trattande che li concernono, agli altri partecipanti alle sedute.

Art. 4
Deliberazioni
prese in altra
forma

Possono essere prese deliberazioni in forma scritta per circolazione, per telefono, per fax o nell'ambito di videoconferenze.
Tali deliberazioni vengono menzionate nel verbale della seduta successiva.
Ogni membro può chiedere che la trattazione avvenga in una seduta del CCR.

Art. 5
Diritto di
ottenere
informazioni e di
consultare
documenti

1. Ogni membro del CCR ha il diritto di ottenere informazioni su tutti gli affari della società.
2. In seduta, ogni membro del CCR, così come ogni persona incaricata della gestione e della rappresentanza della società, è tenuto a fornire informazioni.
3. Fuori seduta, ogni membro del CCR, con l'autorizzazione del presidente, che ne rende edotto il direttore regionale, può esigere dalle persone incaricate della gestione e della rappresentanza della società che lo informino sull'andamento dell'azienda e su affari determinati.
4. Nella misura necessaria per svolgere le proprie funzioni, ogni membro del CCR può chiedere al presidente che gli siano prodotti libri e documenti.
5. Se il presidente respinge una domanda d'informazione, di audizione o di consultazione, decide il CCR.
6. Se almeno cinque membri del Consiglio regionale intendono sottoporre al CCR come all'art. 1 cpv. 3 del presente regolamento una determinata questione, essi hanno il diritto di ottenere ogni necessaria informazione al riguardo.

Art. 6

**Competenze
generali
inalienabili**

Nel quadro della Concessione, degli statuti della SSR e della CORSI nonché del Regolamento di gestione della SSR e nell'esercizio dei poteri delegatigli dal Consiglio regionale, il CCR ha le seguenti competenze inalienabili:

- a) la direzione della gestione degli affari e la vigilanza sulla stessa, segnatamente per ciò che riguarda l'adempimento del mandato di prestazione, il conseguimento degli obiettivi aziendali e il rispetto di leggi, statuti, regolamenti e direttive;
- b) la fissazione dei principi organizzativi a livello superiore in consonanza con le proprie competenze di nomina;
- c) la fissazione dei principi della contabilità del controllo finanziario e della pianificazione finanziaria nel quadro delle prescrizioni della SSR;
- d) la regolamentazione del diritto di firma;
- e) la redazione all'attenzione del Consiglio regionale del progetto del rapporto per l'Assemblea generale dei soci, la preparazione delle sedute del Consiglio regionale e l'esecuzione delle decisioni dello stesso;
- f) il conferimento delle direttive al direttore regionale ed agli altri direttori della RTSI in materia di gestione e di politica dei programmi.

Art. 7

**Competenze
particolari**

Fra le competenze del CCR figurano segnatamente:

- a) la proposta al Consiglio regionale per la nomina e la revoca del direttore regionale e degli altri direttori della RTSI;
- b) la nomina e la revoca, su proposta del direttore regionale, dei diretti subordinati del direttore regionale e degli altri direttori della RTSI, con funzioni di linea, sino al livello di capo dipartimento;
- c) l'approvazione dei mandati del direttore regionale, degli altri direttori della RTSI e delle persone di sua nomina;
- d) la fissazione degli obiettivi aziendali annuali ed il controllo della loro attuazione;
- e) l'approvazione, previa consultazione del Consiglio regionale, della strategia aziendale, compresa la decisione su cambiamenti programmatici di rilevanza strategica;
- f) l'approvazione del preventivo, dei progetti di consuntivo e di bilancio nonché dei piani finanziari pluriennali della RTSI;
- g) l'approvazione dei piani e dei preventivi d'investimento, in cui i seguenti investimenti ed impegni analoghi devono essere evidenziati singolarmente:
 - ogni diversificazione riguardante l'insieme dell'azienda o che implica per essa un precedente importante;

- le spese che superano globalmente fr. 500'000.-- nel settore della radio;
- le spese che superano globalmente fr. 1'000'000.-- nel settore della televisione;
- h) la conclusione di affari e contratti d'importanza generale per l'intera azienda non iscritti al preventivo;
- i) le decisioni concernenti l'acquisizione, la fusione o la vendita di parti dell'azienda, le partecipazioni e gli accordi di cooperazione;
- l) il controllo della gestione aziendale, in particolare attraverso
 - l'esame e la verifica dei rapporti intermedi;
 - l'esame e la verifica della relazione dell'ufficio di revisione;
 - l'esame e la verifica dei resoconti sui progetti ed avvenimenti straordinari;
 - l'esercizio dei diritti d'informazione, di audizione e d'ispezione giusta l'art. 5 del presente regolamento;
 - l'esame e la verifica della pianificazione annuale e dei rapporti d'attività della revisione interna della SSR nonché il conferimento di mandati a quest'ultima.

II. Il presidente della CORSI

Art. 8

Competenze

1. Spettano al presidente le seguenti competenze particolari, su cui egli informa regolarmente il CCR;
 - a) la rappresentanza della società nei confronti della SSR, specie attraverso l'attività nel Consiglio centrale e nel suo Comitato;
 - b) la rappresentanza, d'intesa con il direttore regionale, degli interessi generali della società nei confronti delle autorità e del pubblico;
 - c) l'informazione tempestiva del Consiglio regionale sull'attività del CCR;
 - d) l'informazione del pubblico sull'attività degli organi della CORSI;
 - e) la cura dello scambio reciproco d'informazioni, la valutazione comune della situazione e la discussione di questioni strategiche con il direttore regionale e gli altri direttori della RTSI;
 - f) la collaborazione nella valutazione dell'operato del vertice aziendale;
 - g) la collaborazione nella pianificazione dell'avvicendamento al vertice aziendale e nel suo sviluppo;
 - h) la vigilanza sull'efficacia dell'attività del CCR e sul coordinamento di

tale attività con quelle del Comitato del Consiglio centrale;

- i) la regolamentazione con il direttore regionale del conferimento delle procure e dei mandati commerciali.

Art. 9

**Deliberazioni
presidenziali**

1. In casi urgenti, allorché non è possibile indire tempestivamente una seduta del CCR atta a deliberare, né prendere una deliberazione secondo l'art. 4 del presente regolamento, il presidente, di regola d'intesa con il direttore regionale, ha facoltà di svolgere funzioni di competenza del CCR attraverso deliberazioni presidenziali.
2. Egli informa immediatamente i membri del CCR circa tali deliberazioni e ne domanda la ratifica.

III. I DIRETTORI

Art. 10

Responsabilità

1. Il direttore regionale è l'unico responsabile, nei limiti delle sue competenze, dell'efficacia e della regolarità dell'intera gestione degli affari della RTSI.
2. Il direttore regionale assume la responsabilità globale dei programmi; la responsabilità operativa dei programmi, in particolare quella editoriale, incombe per la radio sul direttore regionale e per la televisione sul direttore dei programmi televisivi.
3. Il direttore dei programmi televisivi ed il direttore dell'esercizio assumono la responsabilità operativa nei rispettivi settori.

Art. 11

Competenze

1. Il direttore regionale e gli altri direttori della RTSI attendono, per delega del CR e del CCR, alla gestione degli affari della RTSI.
2. Essi dispongono, nel quadro delle vigenti norme statutarie, regolamentari e contrattuali, dei poteri necessari per lo svolgimento delle loro funzioni.
3. Inoltre il direttore regionale collabora con il CCR alla fissazione degli obiettivi aziendali annuali ed al controllo della loro attuazione, elabora le proposte all'attenzione del CCR con particolare riferimento a ciò che è contemplato dall'art. 7 del presente regolamento e cura le relazioni con i rappresentanti dell'Associazione dei quadri della RTSI e delle associazioni del personale firmatarie della Convenzione collettiva di lavoro con la SSR.

IV. IL CONSIGLIO REGIONALE (CR)

- Art. 12**
Funzionamento
1. Il funzionamento del CR è disciplinato dagli art. 22 segg. dello statuto della CORSI.
 2. Il CR può nominare nel suo ambito gruppi di lavoro ad hoc incaricati di riferirgli su determinati affari, la cui attività è coordinata dal presidente, da un altro membro del CCR o da un membro del CR; il compito di relatore spetta in ogni caso ad un membro del CR.
- Art. 13**
Verbale
1. Delle sedute del CR va tenuto un succinto verbale, che dev'essere firmato dal presidente e dall'estensore.
 2. Il verbale viene trasmesso ai membri del CR ed ai partecipanti stabili nonché in estratto, limitatamente alle trattande che li concernono, agli altri partecipanti alle sedute.
 3. I membri del CR ricevono immediatamente tutti i comunicati stampa relativi all'attività del CR e della direzione regionale.
- Art. 14**
Rappresentanza dei dipendenti
1. Alle sedute del CR partecipano, come esperti con voto consultivo, un rappresentante dei quadri, designato fra i suoi membri dall'omonima Associazione, e due rappresentanti del personale, designati fra i dipendenti della SSR (di cui uno della radio ed uno della televisione) dalle associazioni del personale firmatarie della Convenzione collettiva di lavoro con la SSR.
 2. Alle designazioni di cui sopra si applicano per analogia gli art. 39 e 40 cpv. 1 e 3 dello statuto della CORSI.
- Art. 15**
Competenze
1. Le competenze del CR sono stabilite dagli art. 22 e 23 dello statuto della CORSI.
 2. Sono inoltre di competenza del CR, su proposta del CCR:
 - a) la nomina e la revoca del segretario e degli altri ausiliari della CORSI;
 - b) la fissazione delle indennità agli organi della CORSI.

V. Il segretario della CORSI

- Art. 16**
Istituzione
1. La RTSI mette a disposizione degli organi della CORSI le infrastrutture personali e materiali necessarie per l'esercizio delle loro competenze e ne assume le spese.
 2. In particolare gli organi della CORSI possono avvalersi, nell'ambito del personale della RTSI, di un segretario, che presta prioritariamente la sua attività a questo titolo, nonché di ausiliari.
- Art. 17**
Organizzazione
1. Il segretario è sottoposto al presidente.
Il presidente del Consiglio del pubblico può impartire direttive relative a questioni organizzative che concernono il Consiglio stesso.
In caso di conflitti decide il CCR.
 2. Dal profilo amministrativo l'organizzazione del segretario è curata dal direttore regionale.
- Art. 18**
Funzioni
1. Il segretariato appoggia e consiglia il presidente e gli organi della CORSI nell'esercizio delle loro competenze.
 2. Il segretariato prepara, d'intesa con il presidente e in collaborazione dal profilo aziendale con il direttore regionale, le sedute di tali organi e ne tiene il verbale.
 3. Il segretariato cura l'attività di relazioni pubbliche degli organi stessi, in collaborazione con il direttore regionale e gli altri direttori della RTSI con riferimento a questioni di politica aziendale.
 4. Il segretariato assicura il coordinamento degli affari tra gli organi della CORSI, da un lato, e la direzione della RTSI nonché gli organi della SSR, dall'altro.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio regionale nella sua seduta del 26 marzo 1993.